

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4590 del 16/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attivita' di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5915/2019, come modificato con atto n. 2357/2020 e volturato con atto n. 3735/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4686 del 14/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 22422/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 5915/2019, come modificato con atto n. 2357/2020 e volturato con atto n. 3735/2021.

IL DIRIGENTE

- VISTA la nota del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 6801 del 03.08.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/121518 del 03.08.2021, con cui ha trasmesso la documentazione pervenuta presso lo stesso SUAP in data 02.08.2021 e registrata al P.G. con n. 6773, presentata dalla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di legale rappresentante della Ditta, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13;
- VISTO che la documentazione allegata alla nota succitata riguarda la modifica dell'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Societa' Agricola, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020 e volturato con atto n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021, tutti adottati da Arpae, e che la Ditta ha richiesto la modifica non

sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale presentando contestualmente anche l'istanza di modifica sostanziale;

- CONSIDERATO che la variante proposta riguarda la realizzazione di un impianto pilota per la lavorazione delle arachidi, che permetta di acquisire le necessarie informazioni/conoscenze, per la definizione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un eventuale impianto definitivo da realizzarsi nel 2022. Nell'impianto pilota saranno svolte le operazioni di pulitura, lavaggio, essiccazione e confezionamento. L'impianto consisterà di una sola linea di trattamento e verrà ubicato sotto una tettoia esistente. Al termine della campagna 2021 (durata di circa 60 giorni a partire dal mese di settembre 2021) verrà smontato, modificato/completato in relazione all'esito dell'attività svolta durante la prima campagna e installato in un altro luogo, in via di definizione;
- CONSIDERATO che la variante proposta riguarda la sola matrice emissioni in atmosfera e che viene dichiarato che “non verranno generati nuovi scarichi di acque reflue” e “non verrà modificato significativamente il clima acustico”;
- VISTO che nella relazione allegata all'istanza si precisa che l'attività esistente di essiccazione delle piante officinali non sarà svolta per la campagna 2021 e che l'installazione dell'impianto pilota comporterà:
 - * l'utilizzo temporaneo di tre delle dodici emissioni già autorizzate per l'attività esistente di essiccazione delle piante officinali;
 - * l'utilizzo per un breve periodo di un impianto di combustione che presenta 320 kW di potenza superiore a quella complessiva della camera di essiccazione ($6 \times 114 \text{ kW} = 680 \text{ kW}$);
- VISTO che l'impianto pilota, per come descritto nel progetto, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n. 152/06 e in particolare al punto jj), Parte I, dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso Decreto che si riporta: “jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi”;
- VISTO che il bruciatore funzionante a gas naturale installato a bordo del forno di essiccazione, tarato ad una potenzialità inferiore a 1 MW, per come dichiarato nel progetto, non necessita di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n. 152/06 e in particolare al punto dd), Parte I, dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso Decreto che si riporta: "dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";

- VISTA la nota dello scrivente Servizio, Prot. n. PG/2021/126046 del 11.08.2021, con cui si chiede al Comune di Jolanda di Savoia di esprimersi in merito alla non sostanzialità o meno, per la matrice rumore, comunicando di ritenere che per le matrici di competenza Arpae (emissioni in atmosfera e scarichi idrici) la variante sia da ritenersi non sostanziale;
- VISTA la nota del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 7305 del 18.08.2021, acquisita al prot. di Arpae n. PG/2021/129113 del 18.08.2021, con cui prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 con la quale viene dichiarato che l'esercizio dell'attività di essiccazione, stoccaggio, trasformazione e confezionamento cereali e prodotti similari condotta dalla Società B.F. AGRICOLA S.R.L. non prevede si possano produrre valori di emissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti ed invita alla Ditta al rispetto delle condizioni che verranno riportate nel presente atto;
- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTI:
 - * il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - * il D.Lgs 183/2017;
 - * la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - * la L.R. n. 5/06;
 - * la L.R. 21/2012;
 - * la L. 447/95;
- VISTI altresì:
 - * la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - * la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - * la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - * la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020;
- RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, come modificato con atto n. DET-

AMB-2020-2357 del 21.05.2020 e che la stessa sia da ritenersi, per quanto sopra esposto, una variante non sostanziale dell'attività;

- DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020 e volturato con atto n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021, per la modifica non sostanziale dell'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da

rilasciare da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, alla Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L.SOCIETA' AGRICOLA**, C.F. e P.IVA n. 02079750382, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, come di seguito indicato:

1. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare la formazione di eventuali emissioni diffuse;
2. L'impianto pilota potrà funzionare solo nell'ambito della campagna 2021, dopodichè dovrà essere completamente rimosso;
3. La data di messa in esercizio dell'impianto pilota, la data di cessazione dell'attività e la data della dismissione dello stesso impianto, devono essere comunicate all'Arpae di Ferrara, al Comune di Jolanda di Savoia e all'Azienda USL di Ferrara;
4. L'impianto pilota da realizzare è quello indicato nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante come **Allegato "1"**;
5. La Ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica per le classi di interesse;
6. Le opere, gli interventi e gli impianti devono comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;
7. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica.

Per quanto qui disposto, **il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. **DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019**, come modificato con atto n. **DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020**, ai quali va unito come parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

La presente autorizzazione ha validità limitata alla durata dell'esercizio dell'impianto pilota ed alla sua dismissione.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica e al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'A.U.A. IN VIGORE.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.